

Risoluzione n. 3340 del 11.1.2011

Oggetto: Quesito relativo alla ristorazione effettuata a bordo di navi che svolgono crociere nell'arcipelago toscano.

Codesto Comune ha chiesto un parere in merito alla possibilità, per una nave che effettui escursioni turistiche, di effettuare la somministrazione di alimenti e bevande non soltanto nel corso delle escursioni, nei confronti di coloro che usufruiscono del servizio previo pagamento del biglietto, ma anche quando la stessa sia attraccata alla banchina, ad esempio nel corso dei mesi invernali o in caso di condizioni meteorologiche avverse.

Nello specifico si chiede di verificare se la possibilità di utilizzare la nave quale vero e proprio esercizio di somministrazione, nei momenti in cui, ferma in banchina, non effettua il servizio di escursione turistica, costituisca *“un'elusione alla normativa sulla somministrazione di alimenti e bevande”*.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, è attualmente normata dalla legge 25 agosto 1991, n. 287, come modificata dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che prevede che *“l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio”* (cfr. art. 64 comma 1 del D.Lgs. 59/2010).

Detta disciplina prevede altresì la possibilità di riservare la somministrazione a determinate categorie di soggetti (ossia non al pubblico indifferenziato): in tal caso però le fattispecie e le modalità sono espressamente indicate nelle disposizioni di cui all'**articolo 64**, comma 7, del D.Lgs. 59/2010 (cfr. lettere da a) a h) che ha sostituito l'art. 3, comma 6, della legge 287/1991.

Nel caso dei mezzi di trasporto, però, la citata disposizione prevede esclusivamente il caso dell'esercizio di trasporto pubblico.

Comunque, come la scrivente ha già avuto modo di sostenere, la disposizione di cui al citato articolo 64 comma 7, lettera h), è applicabile anche al caso di somministrazione nei confronti di utenti che utilizzino mezzi di trasporto non pubblici. Anche in tal caso, infatti, trattasi di somministrazione riservata ai passeggeri che usufruiscono del servizio attivato all'interno del mezzo di trasporto, previo pagamento di un biglietto, quindi assimilabile a quella richiamata alla citata lettera (non solo, in tal caso la scrivente ha sostenuto anche la necessità del possesso dei requisiti professionali e di onorabilità).

Da quanto sopra risulta evidente che la tipologia di attività alla quale si fa riferimento nel quesito di codesto Comune, non è contemplata dalle disposizioni attualmente vigenti, né sussiste la possibilità di individuare norme applicabili o modalità di esercizio assimilabili.

Non solo, la scrivente esprime perplessità su una modalità di attività quale quella in discorso, soprattutto se svolta in modo continuativo e rivolta alla generalità dei soggetti, in quanto la medesima non potrebbe considerarsi svolta legittimamente.

Ferma pertanto l'impossibilità di utilizzare, in elusione della normativa e con le modalità proposte, l'autorizzazione concessa per la somministrazione ai soli passeggeri, resta ovviamente salva la possibilità, se esistono i requisiti e tutte le condizioni previste (comprese sorvegliabilità, viabilità, ecc), di chiedere un'autorizzazione stagionale o temporanea per la somministrazione al pubblico indifferenziato.

La presente nota è inviata per conoscenza alla Regione competente per territorio, che è pregata di fornire, anche alla scrivente, eventuali determinazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)